

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DEL CAPOLUOGO E DEGLI SPAZI ANNESSI

L'anno _____, il giorno, _____ del mese di _____, presso gli uffici comunali di Piazza Matteotti n. 1 in Quistello (MN), con il presente atto a valere ad ogni effetto di Legge,

TRA

il Comune di Quistello, P.IVA 00163620206 (di seguito, per brevità, “Comune” o “Amministrazione comunale”) per il quale agisce, la dott.ssa _____, nata a _____ il ____/____/____, esclusivamente nella sua qualità di Responsabile del Settore Socio-Culturale, in forza del decreto sindacale prot. n. ____ del ____/____/____,

E

_____, cod. fisc. _____,
con sede in _____ Via _____
n. _____ (di seguito, per brevità, “Gestore” o “Affidatario”), rappresentata ai fini del
presente atto da _____, nata/o a _____
il ____/____/____, in qualità di legale rappresentante,

PREMESSO CHE

- il Comune di Quistello è proprietario di un Centro Sportivo polivalente, sito a Quistello in Via S. Allende, che comprende: Palazzetto dello Sport/Palestra scolastica, Palatenda, ex Bocciodromo, campo da beach volley, campo da basket, piste di atletica, spogliatoi, servizi esterni e aree verdi pertinenziali,
- le discipline sportive praticabili nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione sono la pallavolo, il basket, il beach volley e l'atletica,
- secondo quanto definito con deliberazione di Consiglio comunale n. 32/2023, l'impianto in parola è considerato privo di rilevanza economica;

PRESO ATTO

del D.lgs n. 38/2021: *“Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*, ed in particolare dell'art. 6,

- comma 2 del medesimo decreto: *“Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne*

stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari",

- comma 3 del medesimo decreto: *"Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici",*

della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____/____/____, esecutiva ai sensi di legge, "Convenzione per la gestione del Centro Sportivo polivalente del capoluogo per il periodo ____/____/____ – ____/____/____. Approvazione schema di convenzione e indirizzi alla Responsabile del Settore Socio-Culturale";

della determinazione della Responsabile del Settore Socio-Culturale n. ____ del ____/____/____ con la quale è stato stabilito di affidare alla _____ la gestione del Centro Sportivo polivalente di Via S. Allende;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il Comune di Quistello, come sopra rappresentato, affida all'Associazione _____, anch'essa come sopra rappresentata, la gestione del Centro Sportivo polivalente, sito in Via S. Allende, privo di rilevanza economica, composto da:
 - a) Palazzetto dello Sport/Palestra scolastica;
 - b) Palatenda;
 - c) Ex bocciodromo;
 - d) Campo da beach volley;
 - e) Campo da basket;
 - f) Piste di atletica;
 - g) Spogliatoi e servizi esterni;
 - h) Attrezzature ed apparecchiature complementari;
 - i) Area verde esterna centro sportivo;
 - j) Alloggio per custode (presso plesso scolastico);
 - k) Aree di accesso, aree verdi, aree pedonali, alberature, impianti elettrici, idraulici e qualsiasi altro impianto o attrezzatura accessoria compresi entro la recinzione del centro sportivo, così come individuate nell'allegata planimetria.
2. L'impianto sportivo comunale è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al Gestore.

Art. 2 – Scopo della Convenzione

1. Con la presente Convenzione il Comune di Quistello tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e all'art. 2 comma 7 lett. b) dello Statuto comunale, con lo scopo di valorizzare tutte le forme associative, in questo caso particolarmente quelle che perseguano finalità sportive o formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare,
 - b) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e, più genericamente, delle attività motorie consentite nel complesso sportivo oggetto di convenzione,
 - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali le associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero,
 - d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri globali progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione comunale e migliorando la qualità della pratica delle varie attività sportive.
2. Conformemente agli oneri assunti con la presente Convenzione, al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni, ai diversamente abili e agli anziani, la gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello Sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nelle singole strutture, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva, fissati dalle linee programmatiche dell'Amministrazione comunale. Deve, altresì, essere garantita l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità degli impianti nel rispetto del Regolamento di cui al successivo art. 5.

Art. 3 – Durata della Convenzione

1. L'affidamento della gestione avrà durata di anni 4 con decorrenza dal 01/09/2026 e scadenza 31/08/2030, con possibilità di proroga di ulteriori anni 4, previo accordo tra le parti. Il Gestore dovrà far pervenire richiesta di proroga entro 60 giorni dalla scadenza della convenzione.
2. Il Gestore si impegna ad assumere tutte le funzioni di cui alla presente convenzione anche nelle more di sottoscrizione della stessa.
3. Alla scadenza della presente convenzione, il Gestore si impegna a garantire, alle medesime condizioni di cui alla presente, il corretto e pieno funzionamento dell'impianto fino

all'individuazione del nuovo Gestore, quindi fino al completamento delle procedure per la sua selezione ed al suo subentro e, comunque, per un periodo massimo di mesi 6.

4. Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Gestore.
5. Il Comune si riserva il diritto di utilizzare l'impianto sportivo con le strutture annesse per impegni o manifestazioni sportive, proprie o patrocinate, ed altre compatibili con la natura dell'impianto medesimo, dandone tempestiva comunicazione al Gestore e concordando i tempi e le modalità di accesso al fine di non ostacolare l'attività sportiva, con particolare riferimento alle gare dei campionati ufficiali.
6. Il Gestore non potrà affidare a terzi la gestione del Centro Sportivo polivalente se non preventivamente autorizzato dal Comune.

Art. 4- Modalità di Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio è regolata da quanto disposto dalla presente convenzione.
2. Il Gestore è costituito custode del bene.
3. Tutti gli obblighi ed oneri per l'espletamento delle attività relative alla gestione dell'impianto sportivo debbono intendersi a carico del Gestore, anche se non specificamente indicati nella presente convenzione, ad esclusione di quelli espressamente stabiliti a carico del Comune.
4. Il Gestore ha l'obbligo di assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'utilizzo ed il funzionamento dell'impianto sportivo, per la pratica delle discipline sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative e le attività correlate al benessere psicofisico della persona, compatibili con l'impianto medesimo.
5. Il Gestore ha l'obbligo di controllare il corretto uso dell'impianto in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità o quanto necessario per l'utilizzo dei medesimi, in relazione alla sua destinazione d'uso.
6. Il Gestore deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, permessi, comunque denominati, richiesti dalla presente convenzione, nonché dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio e della pratica sportiva realizzata.

Art. 5 – Rinvio al Regolamento comunale

1. Il Gestore si impegna ad osservare in ogni sua parte, il "Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28/02/2018, di seguito denominato "Regolamento".
2. Si impegna altresì a segnalare al Comune le violazioni commesse alle disposizioni del predetto Regolamento dai frequentatori del complesso sportivo.

3. Il Gestore dichiara di aver letto, preso cognizione ed accettato, quanto disposto dal Regolamento relativamente alle assegnazioni e modalità d'uso.

Art. 6 – Oneri a carico dell'Amministrazione

1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese per fornitura di:
- energia elettrica,
 - acqua potabile e irrigazione,
 - combustibile per l'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda,
 - gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature, di proprietà dell'Ente, purché non derivanti da comportamento negligente del Gestore. A tal fine il Gestore, qualora ravvisi la necessità di interventi di natura straordinaria, dovrà segnalare per iscritto e nel dettaglio al competente Ufficio comunale le esigenze riscontrate. Il già menzionato Ufficio valuterà la fattibilità dell'intervento e l'esistenza di idonea copertura di spesa e procederà all'esecuzione. Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente con la necessaria tempestività, può autorizzare il Gestore a provvedere direttamente. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dal Gestore, si provvederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

Art. 7 – Obblighi del Gestore

7.1 VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

- a) L'Amministrazione comunale attraverso il presente affidamento intende:
- garantire il corretto funzionamento dell'impianto e la sua manutenzione secondo le disposizioni normative e le norme tecniche di riferimento,
 - valorizzare la promozione e la funzione sociale che lo sport riveste; a tal proposito il concorso e la partecipazione del Gestore alla responsabilità gestionale e alla conservazione, ottimizzazione e implementazione dell'impiantistica pubblica affidata è ritenuto determinante.
- b) Il Gestore dovrà pertanto:
- mantenere costantemente in efficienza l'impianto sportivo,
 - garantire il mantenimento di un corretto contegno civile e morale da parte degli atleti e del personale di servizio durante l'utilizzo delle strutture sportive oggetto della presente convenzione,
 - lasciare a disposizione assoluta del Comune tutto o parte del complesso, qualora ciò si rendesse necessario per particolari manifestazioni sportive patrocinate e/o organizzate dal Comune stesso.

Compiti del Gestore relativi a:

7.2 FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI:

- non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente Convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione,
- curare il corretto e puntuale funzionamento del complesso sportivo oggetto della convenzione, assicurandone il massimo utilizzo da parte dell'utenza costituita anche dalle scuole,
- impegno a far utilizzare gli impianti in modo corretto e a far osservare tutte le norme vigenti, in particolare quelle di sicurezza e di carattere igienico-sanitario vigenti in materia,
- durante lo svolgimento delle attività dovrà essere garantito il servizio di assistenza ai fruitori del centro sportivo nel pieno rispetto della normativa vigente, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità
- segnalare tempestivamente ogni comportamento potenzialmente lesivo o pericoloso per i frequentatori e/o per le strutture,
- obbligo ad assumere tutte quelle iniziative atte alla divulgazione e alla promozione dello sport a tutti i livelli sociali e a presentare annualmente all'Amministrazione comunale una relazione sull'attività tecnico-sportiva effettuata;

7.3 CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI:

Il Gestore si obbliga in particolare a garantire:

- apertura e chiusura degli impianti, con accensione dell'impianto di illuminazione notturna quando necessario,
- custodia degli impianti, dei beni e delle attrezzature, gestione e controllo degli ingressi e delle aree esterne, consentendo l'accesso esclusivamente a persone, automezzi ed autovetture autorizzati e vigilando su eventuali usi impropri delle attrezzature e degli impianti,
- pulizie periodiche dei campi di gioco, degli ingressi dei vari impianti, degli spogliatoi e dei servizi con prodotti e strumenti specifici e adeguati, rispondenti alle norme di sicurezza e di qualità,
- riordino e pulizia degli spazi esterni, con particolare riguardo alla raccolta di eventuali rifiuti,
- sostituzione dei corpi illuminanti degli spogliatoi, delle palestre, dei servizi igienici e delle aree di pertinenza quali ad esempio lampade, neon, proiettori,
- manutenzione degli impianti sportivi e dell'area esterna di pertinenza, comprensiva dei relativi camminamenti e strade di accesso, con sfalcio dell'erba e pulizia della recinzione con l'eliminazione della eventuale vegetazione infestante e quanto altro

necessario per garantire lo stato di decoro. La manutenzione fa riferimento anche alle dotazioni di attrezzature, necessarie per assicurare il buon funzionamento degli impianti in modo da consegnare al Comune di Quistello, alla scadenza della convenzione, gli impianti in buone condizioni di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà naturale. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di lavori di manutenzione assegnando all'uopo un congruo termine. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Ente con addebito delle relative spese al Gestore.

7.3.1 Il Gestore è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, a tutte le forniture strumentali ritenute necessarie ad un corretto svolgimento delle attività di cui sopra (prodotti per la pulizia, materiale di consumo per servizi igienici, ecc).

7.4 PERSONALE ADDETTO ALL'IMPIANTO:

- il servizio di custodia dei beni oggetto della presente Convenzione deve essere effettuato direttamente o con personale di propria fiducia e a proprie spese, previo assenso da parte dell'Amministrazione comunale.
- per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi.

Art. 8 – Appartamento del custode

1. Al Gestore viene concesso l'uso dell'appartamento annesso al Centro Sportivo da destinarsi ad abitazione del custode degli impianti, come meglio individuato nella planimetria allegata.
2. L'alloggio può essere occupato da persona individuata dal Gestore che assume anche il ruolo di custode.
3. L'alloggio deve essere occupato da un nucleo familiare composto da un numero massimo di persone adeguato all'alloggio stesso.
4. Il Gestore potrà richiedere al custode, occupante l'alloggio, un canone di locazione a fronte di un regolare contratto.
5. L'importo del canone di locazione richiesto deve essere equo e, comunque, non potrà essere superiore all'importo consigliato dal mercato per immobili simili e con lo stesso comparabili.
6. Copia del contratto dovrà essere prodotta all'Ufficio comunale competente dopo la relativa registrazione.
7. L'alloggio di custodia è da considerarsi, in ogni caso, di servizio. La disponibilità deve cessare con il termine della presente, anche in caso di scadenza anticipata.
8. Dell'attività dell'eventuale custode e degli oneri connessi risponde il Gestore.

Art. 9 – Uso e manutenzione dell'appartamento

- 1 È vietato mutare l'uso abitativo dell'alloggio dato in uso, sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, pena la risoluzione della convenzione a danno del Gestore.
- 2 In ogni caso, il referente/responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale rimane esclusivamente il Gestore.
- 3 L'occupazione dell'alloggio non può avere durata superiore a quella della gestione del Centro Sportivo.
- 4 I locali si intendono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
- 5 E' proibito far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, di porre fissi o infissi nei muri, di apportare modifiche ai locali, compresi gli impianti di acqua, gas, luce e riscaldamento se manchi il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione
- 6 Tutti gli interventi effettuati rimarranno a beneficio dell'Amministrazione che non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna indennità.
- 7 Gli interventi e le migliorie effettuate saranno rimovibili solo se ciò possa avvenire senza danno all'immobile, salvo sempre il diritto dell'Amministrazione di trattenere le addizioni stesse senza alcun compenso e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato in danno e a spese del Gestore
- 8 Il Gestore si impegna ad eseguire a sue spese le riparazioni di ordinaria manutenzione.
- 9 Laddove non ottemperasse a quest'obbligo è facoltà dell'Amministrazione intervenire direttamente e addebitare al Gestore il relativo costo sostenuto

Art. 10 – Utenze dell'alloggio

1. Rimane ad esclusivo carico del Gestore il pagamento di tutte le utenze, tasse e imposte relative all'appartamento oltre che gli oneri per le volture di utenze che si rendessero necessarie e fattibili.
2. È facoltà del Gestore richiedere il rimborso di tali spese al custode individuato dallo stesso, qualora diverso dal Gestore.
3. In caso di morosità l'Amministrazione comunale procederà a termini di legge nei confronti del Gestore.

Art. 11 – Rimborso utenze

1. Il Gestore dovrà rimborsare all'Amministrazione comunale l'importo delle utenze per le quali non sia eventualmente possibile procedere alle relative volture, secondo i modi e i termini stabiliti dall'Amministrazione stessa.

Art. 12 – Addetti volontari

1. L'affidamento della gestione, di cui alla presente Convenzione, attua il principio della partecipazione dell'utenza all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

2. Gli addetti utilizzati dal Gestore nelle attività oggetto della presente Convenzione devono tenere un contegno serio, civile e corretto.

Art. 13 – Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale stipula apposita polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile connessi alla proprietà degli impianti e dell'area dati in convenzione.
2. Il Gestore è responsabile della cura e della corretta vigilanza del Centro Sportivo polivalente.
3. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività di cui al punto 2 del precedente art. 6 ed è pertanto tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose avente validità almeno pari alla presente Convenzione. Il Gestore si impegna, alla stipulazione della Convenzione, a presentare copia della predetta polizza.
4. Il Gestore non è comunque ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi o alla struttura stessa negli orari in cui è riservata all'Istituto scolastico e/o non ne ha la disponibilità.

Art. 14 – Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alle società e ai privati cittadini residenti nel territorio comunale ed è normato dal vigente Regolamento d'uso di cui al precedente art. 4.
2. Il Comune si riserva l'accesso incondizionato agli impianti sportivi per gli utenti dei centri estivi e per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per attività organizzate direttamente dal Comune od organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.
3. Il Comune si riserva altresì di concedere temporaneamente a terzi l'uso di spazi esterni e/o strutture previo accordo con il Gestore relativamente al periodo e alle modalità di utilizzo, con preavviso di almeno 15 giorni e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività o manifestazioni.
4. Gli impianti dovranno restare aperti per tutto il periodo concordato con l'Amministrazione comunale all'inizio di ogni anno. Gli orari di accesso dovranno tenere conto dell'uso sportivo degli impianti.
5. Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso, al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

6. Ai soggetti a cui viene assegnato l'utilizzo degli impianti in via continuativa o in via occasionale vanno ricondotte tutte le responsabilità relative e connesse alla fruizione dell'impianto sportivo, alla correttezza nell'uso delle attrezzature e arredi, alla diligenza nell'osservanza degli orari di accesso all'area di gioco e agli spogliatoi facendo riferimento agli obblighi dell'assegnatario d'uso previsti dall'art. 7 del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali.
7. Il Gestore si obbliga a fornire annualmente una relazione dettagliata con la specificazione:
 - dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti,
 - delle attività o manifestazioni svolte,
 - delle manutenzioni effettuate.

Art. 15 – Erogazione servizio-orario

1. Per consentire la più ampia attività, l'orario di funzionamento può variare fra le ore 8.00 e le ore 23.30 di ogni giorno.

Art. 16 – Tariffe di accesso

1. Le tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive sono quelle stabilite ogni anno dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale e dovranno essere chiaramente esposte al pubblico.
2. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al Gestore. A fine anno il Gestore dovrà presentare al Comune il bilancio dell'anno di riferimento nel quale dovranno risultare i costi di gestione e le entrate derivanti dalle tariffe e dalle eventuali sponsorizzazioni.
3. Il Gestore potrà autonomamente praticare riduzioni e promozioni tariffarie – preventivamente comunicate all'Amministrazione – tese a incentivare l'utilizzo degli impianti, fermo restando il divieto di applicare tariffe diverse per le stesse tipologie di servizi o categorie di utenza. Le tariffe di utilizzo dell'impianto sono riscosse ad esclusiva cura del Gestore.
4. Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale il Gestore, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà sottoporre all'esame del Comune le proposte di modifica delle tariffe ritenute più idonee ad ottimizzare la gestione, sviluppare e potenziare l'offerta della struttura. Le tariffe relative ad altri servizi o attività promosse dal Gestore dovranno essere preventivamente comunicate al competente ufficio comunale e potranno essere applicate solo successivamente alla formale approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.
5. I proventi derivanti da pubblicità/sponsorizzazioni spetteranno alle Associazioni che utilizzano le strutture sportive di cui alla presente Convenzione sulla base degli accordi diretti con le singole imprese o enti sponsor/richiedenti spazi pubblicitari.

Art. 17 – Esenzione dal pagamento delle tariffe d'utilizzo

1. Il Gestore, in deroga al regime tariffario ordinariamente applicato per l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, si impegna a non richiedere all'Associazione Sportiva PQ Basket il pagamento delle tariffe previste per l'uso degli spazi e delle strutture dell'impianto.
2. L'esenzione di cui al comma precedente è riconosciuta fino a un massimo di euro 5.000,00 annui, quale corrispettivo dell'impegno assunto dall'Associazione Sportiva ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rifacimento della pavimentazione del Palazzetto dello Sport, come individuati nella proposta approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 50 del 09/06/2026.
3. Al termine di ogni stagione sportiva (31 agosto), il Gestore provvederà a inviare all'Ente un prospetto riportante il dettaglio degli utilizzi da parte dell'A.S.D. PQ Basket e delle corrispondenti tariffe non riscosse. Il Comune provvederà a riconoscere al Gestore un contributo equivalente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

Art. 18 – Sostegno

1. L'Amministrazione comunale potrà concorrere alla gestione dell'impianto con un contributo che di anno in anno sarà definito mediante specifico atto per un massimo di euro 3.000,00, inoltre potrà concorrere al sostegno delle attività motorio-sportive socialmente rilevanti attraverso specifica erogazione di contributi economici da liquidarsi nel rispetto della normativa vigente in materia, previa adozione di specifico atto.

Art. 19 – Punti ristoro e pubblicità

1. Il Gestore è autorizzato ad installare all'interno degli impianti di cui alla presente Convenzione distributori automatici di alimenti e bevande non alcoliche.
2. Può esercitare, avvalendosi di idonee associazioni e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste, il servizio di ristoro limitatamente a manifestazioni ed eventi di una certa rilevanza, riconosciute e patrocinate dall'Amministrazione comunale.
3. Può esercitare inoltre la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, previo ottenimento delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge.

Art. 20 – Acquisizione di attrezzature e interventi migliorativi

1. Il Gestore può, a proprie spese, aumentare la dotazione di beni mobili (attrezzature sportive e non sportive) ritenuti utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute; trattandosi di impianto aperto al pubblico, qualsiasi attrezzatura impiegata dovrà essere conforme all'uso e rispondente alla normativa vigente. Le attrezzature mobili predette, al termine della gestione, potranno essere ritirate e rilevate

dal Comune di Quistello. Il prezzo dei materiali e/o attrezzature che verrà eventualmente rilevato sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico comunale in contraddittorio con il Gestore.

2. Qualora il Gestore intenda eseguire lavori di manutenzione straordinaria o interventi migliorativi sull'impianto sportivo dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario ed eseguire gli stessi sotto la direzione del Settore Tecnico comunale. L'autorizzazione è concessa sulla base di un progetto redatto a cura del Gestore e vistato per la congruità dal competente Ufficio Tecnico comunale. Le opere eseguite dall'affidatario e autorizzate dall'Ente proprietario entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della convenzione il Gestore non potrà vantare alcunché nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere citate.
3. Ogni modifica alle strutture e agli impianti non autorizzata dal Comune nelle forme sopra indicate comporterà automaticamente il ripristino della situazione originaria – a cura e spese del Gestore - fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Art. 21 – Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente Convenzione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni.
2. Qualora il Gestore non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla società, potrà irrogare – con atto motivato – una penalità.
3. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
5. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla revoca della Convenzione così come precisato nel successivo articolo 23.

Art. 22 – Controlli

1. L'Amministrazione, attraverso la Commissione di Controllo di cui all'art. 13 del Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali, si riserva la facoltà di accedere agli impianti ed ai relativi locali e pertinenze in ogni momento al fine di verificare lo stato di conservazione degli impianti nonché l'esatto adempimento degli oneri contrattuali e del rispetto delle norme di legge inerenti alla gestione dell'impianto.

2. Ove risultasse la trascurata e cattiva conservazione di uno qualsiasi degli impianti, l'Amministrazione invita il Gestore a provvedere, con diffida, in caso di inadempienza, di esecuzione d'ufficio in danno del medesimo.

Art. 23 – Divieto di cessione

1. È vietata la cessione non autorizzata delle attività oggetto della presente Convenzione, limitatamente al servizio di custodia e gestione dell'impianto sportivo in argomento.
2. Per l'espletamento di servizi connessi alla gestione delle attività ma non inerenti direttamente la stessa (es. pulizie o manutenzione del verde) il Gestore potrà avvalersi di terzi anche non dipendenti, fermo restando che il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale tra il Gestore e i terzi, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità convenzionali, nessuno escluso, fanno carico al Gestore.

Art. 24 – Revoca

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di revoca della presente Convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - a) quando la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti,
 - b) quando la manutenzione ordinaria non sia correttamente effettuata arrecando pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e alla conservazione degli immobili,
 - c) per motivi di interesse pubblico,
 - d) gravi e/o reiterate inosservanze del Gestore a quanto prescritto dalla presente Convenzione.

Art. 25 – Recesso

1. Il Comune potrà recedere dalla Convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione mediante posta elettronica certificata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione per posta elettronica certificata.
3. Nel caso di recesso prima della scadenza, in qualsiasi modo sia motivato, il Gestore non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune.

Art. 26 – Foro competente

1. Le controversie che insorgessero tra il Gestore e l'Amministrazione comunale, qualora non risolte bonariamente, saranno sottoposte al giudizio del foro di Mantova.

Art. 27 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle Leggi di Settore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione comunale

La Responsabile del Settore Socio-Culturale

Carmela Gerace

Per il Gestore

Il Presidente
